



COMUNE DI ROCCA DI PAPA

(Città metropolitana Roma Capitale)

Deliberazione del Consiglio comunale – Copia

N 16 del registro DATA 31 maggio 2022	Oggetto:	Tassa sui Rifiuti (TARI) - Approvazione tariffe e riduzioni per le utenze non domestiche oggetto di provvedimenti e restrizioni legati all'emergenza sanitaria da Covid-19
--	----------	--

L'anno duemilaventidue, il giorno trentuno del mese di maggio alle ore 20,55 e seguenti nella sala delle adunanze si è riunito il Consiglio comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge in sessione straordinaria in prima convocazione

Risultano all'appello nominale i seguenti Consiglieri:

	CONSIGLIERI	Presenti	Assenti		CONSIGLIERI	Presenti	Assenti
1.	VERONICA CIMINO	X		10.	ENZO LABASI	X	
2.	VERONICA CETRONI	X		11.	LINDA SERAFINI	X	
3.	ANNARITA RUFINI	X		12.	MASSIMILIANO CALCAGNI		X
4.	IDA ACCIARI	X		13.	CINZIA BOTTI	X	
5.	MATTEO ORSOLINI	X		14.	ANDREA CROCE	X	
6.	TANIA FONDI	X		15.	GLORIA SILVESTRINI	X	
7.	PAOLA TRINCA	X		16.	ELISA PUCCI	X	
8.	BRUNO FONDI	X		17.	TANIA ZITELLI		X
9.	MARCO CARACCI	X					

Assegnati n.	17
n carica n.	17

Fra gli assenti sono giustificati

i signori Consiglieri: MASSIMILIANO CALCAGNI, TANIA ZITELLI

Presenti n.	15
Assenti n.	2

Risultano altresì presenti gli Assessori:

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

Presiede Bruno Fondi in qualità di Presidente del Consiglio

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art. 97, c. 4, Lett. a) del TUEL D.Lgs n° 267/2000 e s.m.i. il Segretario reggente Walter Gaudio

Nominati scrutatori i signori: Labasi, Serafini, Botti

La seduta è PUBBLICA

(sono presenti 15 Consiglieri al Termine del precedente punto all'o.d.g. assenti giustificati Massimiliano Calcagni e Tania Zitelli)

IL CONSIGLIO COMUNALE

Punto n. 5 all'O.d.g.: "Tassa sui rifiuti Tari, approvazione tariffe e riduzioni per le utenze non domestiche oggetto di provvedimenti e restrizioni legati all'emergenza sanitaria da Covid-19."

Presidente Fondi B.: - La parola all'assessore Caricasulo, prego.-

Ass. Caricasulo S.: - Prima di entrare nello specifico del valore della tariffa risulta opportuno illustrare il metodo di formazione. Questa delibera è strettamente connessa rispetto alla prima che è il Pef e questo per quale motivo? Perché il valore determinato in sede di Pef deve risultare poi distribuito rispetto alla popolazione dei contribuenti e il principio è che attraverso la tariffa si deve provvedere alla copertura dell'intero servizio connesso alla gestione dei rifiuti, fermo restando e qui vado anche incontro alla osservazione che aveva fatto prima la consigliera Silvestrini, che c'è la possibilità di un alleggerimento e quindi di una abbattimento della quota variabile da parte delle attività commerciali nel momento in cui dimostrino che gestiscono loro direttamente in proprio il rifiuto, oppure in presenza ovviamente di rifiuti speciali i quali implicano necessariamente un trattamento separato rispetto alla tipologia ordinaria dei rifiuti urbani. Come già anticipato nella prima delibera, stiamo assistendo ad un completo stravolgimento delle politiche connesse alla gestione dei rifiuti e anche la stessa politica di determinazione della tariffa non è da meno. In questo caso praticamente la tariffa si conforma rispetto a due elementi: la parte fissa che diventa in questo caso con l'applicazione dei nuovi criteri di determinazione residuale rispetto al numero degli occupanti presenti all'interno dell'abitazione. Di questo ovviamente sto parlando delle utenze di tipo domestico, perché il principio è di più sporca di più produce rifiuti deve pagare di più e ritengo che sia un approccio di profonda civiltà questo, basti pensare all'aiuto che si può dare nei confronti degli anziani i quali naturalmente per vecchie politiche di abitabilità degli anni passati risiedono spesso all'interno di immobili di ampia metratura e se fosse rimasto il parametro di aggancio rispetto ai metri quadrati, è ovvio che si trovava per esempio una singola persona anziana all'interno di un immobile a pagare molto di più rispetto ad una famiglia che rappresenta all'interno minori metri quadrati ma che ha un nucleo familiare più popoloso, quindi in questo caso avremo la componente fissa che singolarmente è determinata attraverso i metri quadrati, ma poi c'è la componente variabile che invece è agganciata al numero degli occupanti. Questa composizione poi di parte fissa e parte variabile non è legata al numero degli occupanti e non trova invece applicazione nell'ambito delle attività produttive e delle attività commerciali, in questo caso invece i metri quadrati tanto in parte fissa che in parte variabile continuano ad essere

determinanti. Considerate che la dinamica dei coefficienti da applicare, quindi per la determinazione tanto della parte fissa che della parte variabile trova una sua esplicitazione all'interno di documenti specifici che in questo momento soprattutto sulle basi dispositive quindi dei primi decreti usciti a partire dal 2013 trova un elemento di discriminazione tra Comuni con popolazione superiore ai 5000 abitanti e Comuni di popolazione inferiore. Altro principio generale che deve essere applicato ai fini della determinazione della tariffa, che ricordiamo ha come obiettivo quello della copertura intera del servizio è che tutte le volte che noi operiamo una esenzione o una riduzione quella parte di costo deve essere necessariamente recuperata e quindi deve essere ridistribuita mediante un criterio ad hoc. Entrando adesso nella analisi specifica ed effettuate queste premesse di merito siamo già nella applicazione di quello che è il metodo di determinazione tariffaria definito tanto nel 2019 quanto poi il nuovo applicativo della MTR2 applicato con la delibera n. 363/2021 sempre da parte di Arera. All'interno di questo andiamo a vedere come abbiamo anche un altro elemento importante che per le utenze non domestiche che sono 583 posizioni contributive ci sarà una graduazione della tariffa rispetto alla categoria Ateco di competenza. Rispetto alle categorie commerciali quindi non abitative è da considerare che sarà effettuata una distribuzione quindi un aiuto, un contributo rispetto alla tariffa che la consigliera Silvestrini ritiene poco però praticamente è un atto puntuale da parte di questa Amministrazione, di essere presente nei confronti delle categorie commerciali, una riduzione pari a 24.118, la quale sarà divisa in maniera proporzionale quindi in maniera spanno metrica sulle 583 posizioni contributive che risultano ad oggi attive sul territorio comunale. Approfitto anche per dare una comunicazione alla cittadinanza interessata dal punto in oggetto, è che non dovranno effettuare assolutamente nulla in quanto sarà calcolato già dagli uffici competenti per cui i bollettini che vi arriveranno o comunque anche con le modalità Pagopa che deciderete di attuare saranno già scalate, decurtate del contributo. Altro elemento importante è che sulla base delle attività svolte in una politica che è iniziata di anagrafe tributaria e che sta continuando, sono sorti tutta una serie di nuovi contribuenti, sono stati censiti e comunque migliorati quelli già esistenti per cui anche nell'ambito delle utenze domestiche la cittadinanza tutta registrerà un sensibile miglioramento rispetto all'anno precedente in quanto avremo da una parte una gestione del costo Pef come vi ho illustrato che sarà orientato rispetto agli anni futuri ad una riduzione sensibile del costo, quindi questo già impatterà sia sulle utenze domestiche che non domestiche con una riduzione ma nell'ambito delle utenze domestiche si assiste ad una riduzione, ad un alleggerimento importante della tariffa appunto perché il lavoro che si sta effettuando di attenzione rispetto all'anagrafe tributaria del Comune ha fatto emergere tutta una serie di nuovi contribuenti che quindi hanno aumentato la base sulla quale dividere il tributo. In relazione a questo non vado ad elencarvi nello specifico tutte le aliquote e coefficienti applicativi che sono stati impostati in quanto vi è stato fornito ogni opportuno allegato. Altro

elemento importante è che si va incontro a categorie socialmente attenzionate per cui vi saranno anche delle esenzioni nel caso di un nucleo familiare composto da un unico occupante ultrasessantacinquenne con reddito non superiore a 8.500 euro ed una superficie tassabile non superiore a 70 metri quadri e la riduzione del 50% dell'importo dovuto nel caso di nucleo familiare formato da due componenti ultrasessantacinquenni con reddito non superiore a 17.000 euro e superficie tassabile non superiore a 80 metri quadrati, che solitamente è l'utenza media. Vi ridò il dato della ripartizione quindi in questo momento la ripartizione delle utenze risulta 82% di utenze domestiche e 18% di utenze non domestiche e questi ovviamente sono dati interni al Comune dati da tutte le dichiarazioni che il contribuente stesso effettua. –

Presidente Fondi B.: - La ringrazio per la sua corretta e puntuale esposizione assessore. La parola all'assessore Romei, prego. -

Ass. Romei D.: - Un piccolo inciso per quanto riguarda il nuovo appalto. Come sappiamo tutti è in essere il nuovo appalto e questa notizia potrebbe essere di sollievo per i cittadini perché finalmente dopo tanto tempo di sofferenze dovute sia alla pandemia che a questo periodo bellico, con il nuovo appalto ci sarà una diminuzione della Tari, perché a confronto del vecchio appalto con il nuovo appalto avremo un risparmio di circa 350.000 euro annui su base d'asta in più ci potrà essere un eventuale ribasso d'asta, lo speriamo, per cui il risparmio sarà maggiore. Questo è stato il primo obiettivo di questa Amministrazione, perché ci eravamo proposti di far diminuire in qualche modo la tassa per i cittadini e ci siamo riusciti migliorando non solo l'aspetto economico ma ci sono anche delle migliorie dal punto di vista tecnico, abbiamo chiesto migliorie per i mezzi per lavorare ed ottimizzare il servizio, adesso aspettiamo le offerte e sicuramente sarà migliore da un punto di vista tecnico e anche per gli stessi operatori che lavorano meglio ed in condizioni ottimali. Inoltre abbiamo chiesto, La Sindaca ricorderà sicuramente la battaglia per avere due o tre squadre per il verde. Abbiamo chiesto di aumentare le squadre per il verde perché in questo periodo noi siamo una cittadina con tanta superficie di verde e tante problematiche da questo punto di vista. A tal proposito io voglio fare un plauso a questo gruppo perché siamo riusciti ad ottenere questo risultato seppure con tanti sacrifici, in più pensiamo di ottenere un qualcosa in più anche con il monitoraggio degli uffici per quanto riguarda l'evasione. Questo era un piccolo inciso che volevamo sottolineare perché è un valore aggiunto al lavoro fatto da questa Amministrazione.

VISTA l'allegata proposta di deliberazione;

VISTI i pareri resi dai competenti Responsabili dei Settori ai sensi dell'art. 49 TUEL, come in essa espressi;

Visto il PEG provvisorio approvato con deliberazione di Giunta Comunale numero 3 del 19.01.2022;

Visto il DUP approvato con Deliberazione di Consiglio numero 5 del 28 aprile 2021;

Visto il BILANCIO di previsione 2021/2023 approvato con Deliberazione di Consiglio numero 6 del 28 aprile 2021;

Visto il D.Lgs 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Presidente Fondi B.: Procediamo con la votazione del punto n. 5 all'O.d.g

	favorevole	Contrario	Astenuto	Assente
Cimino	X			
Cetroni	X			
Rufini	X			
Acciari	X			
Orsolini	X			
Fondi Tania	X			
Trinca	X			
Fondi Bruno	X			
Caracci	X			
Labasi	X			
Serafini	X			
Calcagni				X
Botti		X		
Croce		X		
Silvestrini		X		
Pucci		X		
Zitelli				X
	11	4	0	2

a seguito della votazione sopra riportata così come proclamata dal Presidente del Consiglio Comunale con l'ausilio degli scrutatori

DELIBERA

Di approvare l'allegata proposta di deliberazione che segue

Successivamente, stante l'urgenza,

IL CONSIGLIO COMUNALE

con separata votazione ad esprimersi con votazione per appello nominale

	favorevole	Contrario	Astenuto	Assente
Cimino	X			
Cetroni	X			
Rufini	X			
Acciari	X			
Orsolini	X			
Fondi Tania	X			
Trinca	X			

Fondi Bruno	X			
Caracci	X			
Labasi	X			
Serafini	X			
Calcagni				X
Botti		X		
Croce		X		
Silvestrini		X		
Pucci		X		
Zitelli				X
	11	4	0	2

DELIBERA

l'immediata eseguibilità della delibera ai sensi dell'art. 134, comma 4, del TUEL.

La parola alla Sindaca, prego.

Sindaca Cimino V.: Ringraziando tutti voi anche per l'orario tardo di questa sera volevo condividere con voi il decreto sindacale che ho firmato ieri e che istituisce per la giornata del 10/06/2022 e per tutti i 10 giugno a venire, l'istituzione della giornata per la salute e la sicurezza. Questo nasce sicuramente da una condivisione di intenti e anche da un dialogo con la cittadinanza a fronte della tragedia che tutti noi abbiamo vissuto, che tutta Rocca di Papa ha vissuto dopo l'esplosione della casa comunale e la triste perdita di Emanuele e Vincenzo. Ecco non solo vogliamo fare memoria ogni anno per questo triste evento che ha cambiato la storia della nostra città ma vogliamo che questo si trasformi in un qualcosa di positivo. Penso che tutti voi condividiate quanto sia importante che questo evento drammatico lasci un segno e che diventi seme per un progetto importante per la città. Ecco, abbiamo condiviso un progetto con la Asl RM6, un progetto di prevenzione e salute e in questa prima giornata che si svolgerà al parco la Pompa sarà previsto uno screening per tutta la popolazione e la Asl ha messo a disposizione gratuitamente un track dove potranno svolgersi lo screening mammografico, citologico, colon retto. Protezione oculistica per bambini ed adulti, con particolare riguardo nei confronti delle maculopatie, la messa a sistema di chi risulterà positivo a questo genere di esame e quindi la messa a sistema all'interno del nuovo ospedale dei Castelli. Sarà presente il consultorio, ci saranno le professioni, ci sarà la professione infermieristica, la fisioterapia, ci sarà anche la parte veterinaria con la microcippatura gratuita per i cani, sarà presente la Protezione civile regionale con la campagna "Io non rischio" e quindi informazione a tutta la cittadinanza, quindi sicuramente farete caso ai manifesti che apporremo nelle bacheche autorizzate per il paese e invito voi consiglieri che condividete sicuramente questa tematica, ad essere presenti e vi invito tutta la cittadinanza ad essere presente per far sì che la cultura della prevenzione da quest'anno sia implementata ogni anno proprio in base alle necessità che Rocca di Papa avrà sia dal punto di vista epidemiologico, che dal punto di vista tipico. Vi ringrazio

per l'attenzione e sono certa che tutti i consiglieri saranno presenti. Sarà una giornata che si svolgerà dalle 10:30 del mattino alle 17.

Presidente Fondi B.: Alle ore 22,40 si chiude questo Consiglio comunale non prima di avervi augurato un buon procedimento di serata, un ringraziamento per la vostra partecipazione e una buona serata anche ai cittadini che hanno avuto la pazienza di seguirci fino ad ora. Ringrazio l'assessore Caricasulo che cortesemente ha partecipato, gli facciamo i nostri migliori auguri di una pronta guarigione. Buona serata a tutti.

Gli interventi integrali sono riportati nel verbale integrale della seduta pubblicato (<https://youtu.be/fyDWGDBOToU>) ai sensi dell'art. 15 ultimo capoverso del decreto del presidente del consiglio adottato in data 28/10/2020 ed integrato in data 24/11/2020.



CITTA' DI ROCCA DI PAPA
(Città Metropolitana di Roma Capitale)

ORGANO POLITICO PROPONENTE Sindaco e Giunta Comunale	DATA 24/05/2022	SERVIZI INTERESSATI Tributi
OGGETTO: Tassa sui Rifiuti (TARI) - Approvazione tariffe e riduzioni per le utenze non domestiche oggetto di provvedimenti e restrizioni legati all'emergenza sanitaria da Covid-19.		
Ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera b), legge n. 213 del 2012, testo vigente, che testualmente recita: <i>1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta e al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica, del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione.</i> <i>2. Nel caso in cui l'ente non abbia i responsabili dei servizi, il parere è espresso dal segretario dell'ente, in relazione alle sue competenze.</i> <i>3. I soggetti di cui al comma 1 rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi.</i> <i>4. Ove la Giunta o il Consiglio non intendano conformarsi ai pareri di cui al presente articolo, devono darne adeguata motivazione nel testo della deliberazione.</i>		
Il Responsabile del Settore	Per quanto concerne la sola regolarità tecnica, esprime parere favorevole Firmato digitalmente Silvia Scaramella	
Il Responsabile del Settore economico	Per quanto concerne la sola regolarità contabile, esprime parere favorevole Firmato digitalmente Silvia Scaramella	
MEMBRI DEL CONSIGLIO	Presenti	Assenti
ESPRIMONO VOTO FAVOREVOLE		
1. VERONICA CIMINO - SINDACO		
2. VERONICA CETRONI		
3. ANNARITA RUFINI		
4. IDA ACCIARI		
5. MATTEO ORSOLINI		
6. TANIA FONDI		
7. PAOLA TRINCA		
8. BRUNO FONDI		
9. MARCO CARACCI		
10. ENZO LABASI		
11. LINDA SERAFINI		
12. MASSIMILIANO CALCAGNI		
13. CINZIA BOTTI		
14. ANDREA CROCE		
15. GLORIA SILVESTRINI		
16. ELISA PUCCI		
17. TANIA ZITELLI		

Il Segretario Comunale

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- la L. n. 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di stabilità 2014), all'art. 1, comma 639, ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), nelle sue componenti di natura patrimoniale, imposta municipale propria (IMU), dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e riferita ai servizi, articolata nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
- successivamente la L. n. 160 del 27 dicembre 2019 (Legge di bilancio 2020), all'art.1, comma 738, ha disposto, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione della IUC ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);
- nello specifico, la richiamata Legge di bilancio 2020 contempla l'abrogazione, dal 1° gennaio 2020, di tutte le disposizioni concernenti sia la precedente disciplina dell'IMU, sia quella della tassa sui servizi indivisibili (TASI) - v. anche art. 1, comma 780, L. 160/2019 -, ferme restando le disposizioni riguardanti la tassa sui rifiuti (TARI);

VISTI, in particolare:

- il comma 683 dell'art. 1 della L. 147/2013 cit., il quale stabilisce che: *“il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale o da un'altra Autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia”*;
- il Decreto 24 dicembre 2021 *“Differimento al 31 marzo 2022 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 degli enti locali”* pubblicato in *GU Serie Generale n. 309 del 30-12-2021*) il quale dispone che *il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 da parte degli enti locali è differito al 31 marzo 2022*”;
- l'art. 3, comma 5 sexiesdecies del decreto legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni con la legge di conversione 25 febbraio 2022, n.15, che ha previsto il differimento **al 31 maggio 2022** del termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022-2024 da parte degli enti locali;
- la legge 25 febbraio 2022, n. 15 *“conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi”* pubblicata in *Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2022* la quale dispone all'art. 3, comma 5-quinquies, che *“a decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno”*;

Dato atto, al riguardo, che l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006 n. 296 (Legge finanziaria 2007), oltre a prevedere che gli Enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, dispone che "*dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento*";

Visto l'art. 13, comma 5-bis, del D.L. 4/2022 convertito con modificazioni dalla L. 25/2022 che testualmente recita: "*In caso di approvazione delle delibere delle aliquote e delle tariffe relative ai tributi di competenza degli enti locali entro il termine di cui all'articolo 151, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, eventualmente posticipato ai sensi del comma 8 del medesimo articolo o per effetto di norme di legge, gli enti locali provvedono ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione eventualmente già approvato, in occasione della prima variazione utile*";

Richiamati:

- l'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, relativo alla potestà generale degli Enti locali in materia di entrate;
- l'art. 54 del medesimo decreto legislativo, ove è stabilito che i Comuni approvano le tariffe ed i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione;

Dato atto che con l'approvazione delle tariffe TARI di cui alla presente deliberazione è confermato il gettito della tassa sui rifiuti stanziato nel Bilancio di Previsione Finanziario 2022/2024;

Considerato che la legge 27 dicembre 2017 n. 205 (legge di Bilancio per il 2018), art. 1, comma 527, ha attribuito **all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA)** funzioni di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati da esercitarsi "*con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria*" stabiliti dalla legge istitutiva dell'Autorità stessa (legge 14 novembre 1995 n. 481) e già esercitati negli altri settori di competenza;

Richiamati gli atti ARERA pubblicati:

- Delibera n. 443/2019 del 31 ottobre 2020 "*Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021*", che approva il "*metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei rifiuti*" (MTR);
- Determina n. 2/DRIF/2020 del 27/03/2020 avente titolo "*Chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 443/2019/ R/rif (MTR) e definizione delle modalità operative per la trasmissione dei piani economico finanziari*";
- Delibera n. 238/2020/R/Rif del 23 giugno 2020 - Emergenza Covid-19, avente titolo "*Adozione di misure per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per il periodo 2020-2021 tenuto conto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*";

- Delibera n. 564/2020/R/eel del 22 dicembre 2020 – “*Aggiornamento per l'anno 2021 delle tariffe obbligatorie per i servizi di distribuzione e misura dell'energia elettrica per i clienti non domestici e delle condizioni economiche per l'erogazione del servizio di connessione*”;
- Delibera n. 363/2021 con la quale ARERA ha approvato il nuovo metodo tariffario MTR-2, valido dal 2022 al 2025, apportando modifiche nell’elaborazione del PEF;
- Delibera 13 gennaio 2022 Nr. 2/2022/a di ARERA “quadro strategico 2022-2025 dell’autorità di regolazione per energia reti e ambiente” per la gestione del ciclo dei rifiuti;

Visto:

- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 di disciplina del Piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- che per il nuovo periodo regolatorio, ARERA ha posto l’accento sulla necessità di ampliare il perimetro di controllo della filiera al fine, non solo di contenere la produzione del rifiuto, ma anche ridurre il conferimento in discarica, promuovendo il recupero ed il riciclo del rifiuto mediante l’incentivazione dei termovalorizzatori;
- che le finalità fissate da ARERA tengono conto anche degli obiettivi di incremento di raccolta differenziata e riduzione del rifiuto, come indicati dalla Comunità europea, in aderenza ai principi comunitari ed ai criteri dell’economia circolare;
- che il nuovo metodo MTR-2, oltre a mantenere il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per le fasi della filiera dei rifiuti fino al conferimento, regola anche le tariffe di accesso agli impianti di trattamento, recupero e smaltimento dei rifiuti urbani;

Rilevato che:

- la redazione del PEF deve seguire le citate indicazioni del metodo MTR-2 elaborato da ARERA, che riporta i dati per tutto il secondo periodo regolatorio;
- i costi indicati nel PEF pluriennale consentono di determinare le tariffe TARI per l’anno 2022 come da confermare per l’anno 2023, in ragione del fatto che l’MTR-2 prevede l’aggiornamento biennale del PEF, mentre l’aggiornamento annuale deve derivare da specifiche e particolari condizioni;
- la determinazione delle tariffe, pur partendo da dati che provengono dal PEF, assume i criteri ed i parametri dettati dal D.P.R. n. 158/1999;
- l’applicazione del tributo deve avvenire tenendo conto di quanto disposto dalla richiamata Legge n. 147/2013 e s.m.i., nonché delle altre disposizioni normative a questa collegata;

Richiamati in particolare i seguenti commi dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147:

- il comma 651, secondo il quale “*Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158*”;

- il comma 654 che stabilisce in ogni caso che con le tariffe Tari deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n.36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- il comma 658 ai sensi del quale “...Nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche ...”;
- il comma 683 che prevede che il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;
- il comma 702 che fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

Visto il vigente “Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI)”, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 18 del 25 giugno 2021 e ss.mm.ii;

Visto il Piano finanziario relativo ai costi di gestione del servizio rifiuti, approvato dal Consiglio Comunale nel precedente provvedimento della seduta odierna, dal quale emergono costi complessivi per l'anno 2022 pari ad € **3.091.283,00**, così ripartiti:

- Costi fissi € 1.136.496,00
- Costi variabili € 1.954.787,00

Tenuto conto, ai fini della determinazione delle tariffe, che:

- la tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti (quota fissa), e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione (quota variabile), in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi quelli di smaltimento;
- le due quote (fissa e variabile) della tariffa delle diverse categorie delle utenze domestiche e delle utenze non domestiche sono calcolate applicando gli appositi parametri e coefficienti;
- i suindicati coefficienti devono essere stabiliti dai comuni, nell'ambito dei limiti minimi e massimi fissati dalla legge, al fine di assicurare la corretta ripartizione dei costi tra le diverse utenze;
- l'art. 1, comma 652, della legge n. 147/2013 prevede la possibilità per i comuni, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di adottare coefficienti inferiori ai minimi o superiori ai massimi del 50 per cento rispetto a quelli riportati nelle tabelle allegate al richiamato D.P.R. 158/1999 o di non considerare i predetti coefficienti;

- la ripartizione dell'insieme dei costi, distinti in parte fissa e parte variabile, tra le categorie
dell'utenza domestica e dell'utenza non domestica deve essere effettuata secondo criteri razionali, garantendo un'equa ripartizione degli stessi;
- la tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte;
- per le utenze domestiche, le quote della tariffa sono calcolate tenendo conto dei costi a metro quadrato e a chilogrammo attribuibili a tali utenze, della superficie delle singole utenze, della potenziale quantità di rifiuti prodotti riferibili alle utenze in relazione al numero dei componenti del nucleo familiare ed applicando gli appositi coefficienti (KA e KB), espressione della potenziale capacità produttiva di rifiuti delle utenze in relazione al numero dei componenti del nucleo familiare;
- per le utenze non domestiche, le quote della tariffa sono calcolate tenendo conto dei costi a metro quadrato e a chilogrammo attribuibili a tali utenze, della superficie delle singole utenze ed applicando gli appositi coefficienti (KC e KD), espressione della potenziale capacità produttiva di rifiuti delle diverse categorie di utenza;
- per le utenze domestiche, la quota fissa della tariffa è espressa in un importo al metro quadrato da moltiplicare per la superficie assoggettabile al tributo e la quota variabile è espressa in un unico importo annuale, diverso in relazione al numero dei componenti del nucleo familiare;
- per le utenze non domestiche, entrambe le quote della tariffa sono espresse in un importo al metro quadrato da moltiplicare per la superficie assoggettabile al tributo.

Considerato che non è attivo un sistema puntuale di raccolta e contestuale pesatura dei rifiuti;

Atteso che le tariffe relative alle diverse categorie delle utenze domestiche e delle utenze non domestiche devono essere approvate annualmente, sulla base della summenzionata ripartizione dei costi del servizio tra le utenze ed in applicazione dei suindicati criteri e coefficienti, con apposita deliberazione del Consiglio comunale;

Esaminati gli allegati prospetti riassuntivi delle tariffe della tassa sui rifiuti, predisposti dal competente ufficio comunale, allegati alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

Rilevato che la quantificazione delle tariffe del nuovo tributo è stata effettuata sulla base dei seguenti elementi:

- è stato applicato il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999;
- i dati relativi ad utenze, superfici, tipologie di attività, agevolazioni, ecc. sono stati estratti dalla banca dati Tari sulla base dei dati dichiarati dai contribuenti o accertati dall'ufficio;

- le utenze sono state suddivise in domestiche e non domestiche, secondo la classificazione approvata con il richiamato “Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI)”;
- la suddivisione dei costi tra quota fissa e quota variabile è stata fatta in base alle formule di calcolo del D.P.R. n. 158/1999 citato;
- la ripartizione dei costi fissi tra le utenze domestiche (82,00%) e le non domestiche (18,00%) è stata effettuata sulla base del numero delle utenze (domestiche e non domestiche) attive nell’anno 2022;

Rilevato che le predette tariffe:

- sono state determinate, sia per le utenze domestiche che per le non domestiche, sulla base del Piano Finanziario 2022, approvato dal Consiglio comunale nel precedente provvedimento della seduta odierna, e delle banche dati dei contribuenti;
- sono finalizzate ad assicurare la copertura integrale dei costi del servizio per l’anno 2022, in conformità a quanto previsto dall’art. 1, comma 654, della legge n. 147/2013;

Rilevato che l’art. 20, comma 1 del Regolamento Tari, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 18 del 25 giugno 2021, individua le seguenti esenzioni e riduzioni:

- l’esenzione nel caso di nucleo familiare composto da un unico occupante ultrasessantacinquenne con reddito non superiore ad € 8.500,00 e superficie tassabile non superiore a mq. 70;
- la riduzione del 50% dell’importo dovuto nel caso di nucleo familiare formato da due componenti ultrasessantacinquenni con reddito non superiore ad € 17.000,00 e superficie tassabile non superiore a mq. 80;

Riscontrato che:

- è in atto da tempo una situazione di emergenza sanitaria a livello nazionale e internazionale determinata dalla diffusione del virus denominato Covid-19;
- l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato l’epidemia da virus Covid-19 un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
- a seguito della diffusione COVID19 sul territorio nazionale sono state emanate diverse disposizioni e provvedimenti eccezionali per il contrasto e il contenimento del virus, sia a livello sanitario e sia a livello economico;
- con tali provvedimenti è stata disposta la chiusura forzata di molte attività economiche e sono state imposte diverse restrizioni.

Considerato che il 31 marzo 2022 è cessato lo stato di emergenza ma gli effetti della crisi economica e sociale indotta dall’emergenza sanitaria da SARS – COVID si fanno ancora sentire;

Considerato che l’Amministrazione comunale intende adottare alcune misure di tutela e di sostegno volte a mitigare, anche per l’anno 2022, per quanto possibile, la situazione di criticità e gli effetti negativi che si sono prodotti sulle utenze domestiche e sulle varie categorie di utenze non domestiche a causa dell'emergenza sanitaria;

Atteso che:

- nel corso dell'anno 2021, lo Stato ha messo a disposizione dei Comuni una importante quantità di risorse, al fine di concedere abbattimenti della tassa sui rifiuti in favore delle utenze non domestiche, maggiormente colpite dall'emergenza Covid;
- in particolare, l'articolo 6 del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73 (Sostegni bis) ha stanziato la somma di 600 milioni di euro per consentire ai Comuni di concedere riduzioni a valere sulla tassa sui rifiuti o sulla tariffa corrispettiva in favore delle attività economiche oggetto di chiusura o di restrizioni per effetto dell'emergenza Covid. Le somme sono state ripartite ai Comuni con il Dm 24 maggio 2021;
- il Comune di Rocca di Papa si è prontamente attivato per l'erogazione delle risorse, prevedendo diverse modalità, tra cui il riconoscimento di riduzioni tariffarie Tari, giusta deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 25 giugno 2021;
- le predette riduzioni sono state riconosciute esclusivamente a favore delle utenze non domestiche che hanno effettivamente subito le conseguenze negative derivanti dalla pandemia;
- si è riscontrato che non sono state presentate richieste di riduzione nelle modalità previste al punto 5), lettera b della citata DCC n.19 del 25 giugno 2021 che espressamente dispone *“utenze non domestiche non indicate nei provvedimenti di formale restrizione a seguito dell'emergenza sanitaria che hanno registrato un calo di fatturato tra il primo semestre 2021 e il primo semestre 2019 di almeno il 30%. Detta riduzione deve essere richiesta dall'attività interessata con apposita istanza corredata da dichiarazione e documentazione giustificativa: riduzione del 40%”*.

Rilevato che:

- l'art. 13 del decreto legge 27 gennaio 2022, n. 4, recentemente convertito in legge, ha concesso agli enti locali la facoltà di utilizzare anche nel 2022 le risorse del fondo funzioni 2021 (articolo 1, comma 822, legge 178/2020) e le altre risorse erogate dallo Stato per fronteggiare l'emergenza Covid-19 nel 2020 e nel 2021;
- in merito all'impiego di queste risorse anche nell'anno 2022, la norma dell'art. 13 del decreto legge 4/2022 è chiara nello specificare che l'utilizzo debba mantenere la medesima finalità per cui le risorse sono state assegnate;
- il fondo funzioni fondamentali 2020 era composto di una quota destinata al minor gettito Tari (individuata nell'allegato al Dm 01 aprile 2021), utilizzabile, come chiarito successivamente dalle Faq della Ragioneria generale dello Stato, per il finanziamento di riduzioni del tributo in favore delle utenze non domestiche;
- l'art. 6 del Dl 73/2021 ha successivamente stanziato ulteriori fondi per la concessione di esenzioni o riduzioni della Tari o della tariffa corrispettiva in favore delle utenze non domestiche, oggetto di chiusura o restrizioni in seguito all'emergenza Covid.

Tenuto conto dell'obbligo di mantenere la destinazione dei fondi anche nell'anno 2022, i Comuni potranno utilizzare la quota Tari del "fondone 2020", non utilizzata nel 2021, per agevolare nel 2022 le utenze colpite dall'emergenza Covid e le risorse del contributo

dell'articolo 6 del decreto legge 73/2021 per ridurre il carico Tari in favore delle sole utenze non domestiche.

Dato atto che:

- il Comune di Rocca di Papa con riferimento ai predetti fondi, ha registrato un mancato utilizzo degli stessi per complessivi € 24.118,04 (riferiti all'anno 2021);
- tali fondi sono stati puntualmente individuati nella deliberazione di Giunta Comunale n. 38 del 3 maggio 2022 avente ad oggetto “*Approvazione della Relazione sulla Gestione (Art. 151, Comma 6 E Art. 231, Comma 1, D.Lgs. n. 267/2000 e art. 11, comma. 6, D.Lgs. N. 118/2011) e dello schema di Rendiconto dell'esercizio 2021*” e confluiti nell'elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione 2021 (Allegato a/2 alla medesima deliberazione);

Rilevato che l'Amministrazione comunale intende utilizzare tali somme per riconoscere riduzioni tariffarie tari nell'anno 2022 a favore delle utenze non domestiche che hanno subito gli effetti negativi derivanti dall'emergenza covid-19, ai sensi delle disposizioni sopra richiamate, come segue:

- riduzioni per € 24.118,04 a favore delle utenze non domestiche (risorse tari non utilizzate nell'anno 2021).

Ritenuto, in particolare, di riconoscere le predette riduzioni sulla quota variabile della tariffa alle utenze non domestiche di seguito indicate, in misura egualmente ripartita tra tutte le categorie per un totale di n. 583 posizioni contributive ad oggi attive sul territorio comunale:

Categoria	Descrizione
A01	Musei, Biblioteche, scuole, associazioni, luoghi d
A02	Cinematografi e teatri
A03	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diret
A04	Campeggi, distributori carburanti, impianti sporti
A06	Esposizioni, autosaloni
A07	Alberghi con ristorante
A08	Alberghi senza ristorante
A09	Case di cura e riposo
A11	Uffici, agenzie
A12	Banche ed istituti di credito, studi professionali
A13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartole
A14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
A15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessut
A17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere,
A18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idr
A19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto
A20	Attività artigianali di produzione beni specifici
A21	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
A22	Mense, birrerie, hamburgerie
A23	Bar, caffè, pasticceria
A24	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
A25	Plurilicenze alimentari e/o miste
A26	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
A27	Ipermercati di generi misti
A28	Banchi mercato, generi alimentari
A29	Discoteche, night club

Atteso che:

- le riduzioni sono riconosciute automaticamente sulla base delle risultanze della banca dati TARI, senza la necessità di presentazione di specifica richiesta e/o comunicazione da parte delle utenze interessate;

Ritenuto di riconoscere le riduzioni tari a favore di tutte le utenze non domestiche, in considerazione del fatto che tutte hanno risentito degli effetti negativi dell'emergenza covid;

Ritenuto di quantificare la predetta agevolazione nel medesimo importo per ciascuna utenza non domestica risultante alla data di emissione del ruolo tari 2022;

Tenuto conto che le suddette misure agevolative che l'Amministrazione Comunale intende riconoscere hanno validità per il solo anno di imposta 2022;

Attesa la competenza del Consiglio comunale a deliberare in relazione all'articolo 42, comma 2, lettere a) e f) del decreto legislativo n. 267/2000 e all'articolo 1, comma 683, della legge n. 147/2013.

Dato atto che, ai sensi della normativa vigente, il 31 maggio 2022 è il termine ultimo per approvare i piani finanziari del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della Tari e della tariffa corrispettiva per l'anno 2022;

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e finanziaria del Responsabile del servizio competente e del Responsabile del Servizio Finanziario.

Acquisito agli atti il parere favorevole dell'organo di revisione economico finanziaria ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera b), n. 7) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dall'articolo 3, comma 1, lettera m) del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto lo Statuto comunale.

Tutto ciò premesso.

DELIBERA

1. **Di approvare** le premesse che qui vengono integralmente riportate e trascritte.
2. **Di prendere atto** del piano finanziario per l'anno 2022, approvato dal Consiglio comunale nel precedente provvedimento della seduta odierna;
3. **Di approvare** per l'anno 2022, ai sensi dell'articolo 1, comma 683, della legge n. 147/2013 le tariffe TARI relative alle utenze domestiche e non domestiche che si allegano al presente provvedimento sotto le lettere A) e B) quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
4. **Di dare atto che** le tariffe approvate con la presente deliberazione entrano in vigore il 1° gennaio 2022;
5. **Di dare atto che** l'importo del tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale (Tefa) di cui al vigente art. 19, comma 7, del D.Lgs n. 504/1992, da sommarsi alle tariffe

6. TARI così come definite e approvate con la presente, è pari al 5%;
7. **Di prevedere altresì** le seguenti agevolazioni, da applicare sulla quota variabile TARI dell'anno 2022, alle utenze non domestiche di seguito indicate, in misura egualmente ripartita tra tutte le categorie per un totale di n. 583 posizioni contributive ad oggi attive sul territorio comunale, come da tabella di seguito elencata:

Categoria	Descrizione
A01	Musei, Biblioteche, scuole, associazioni, luoghi d
A02	Cinematografi e teatri
A03	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diret
A04	Campeggi, distributori carburanti, impianti sporti
A06	Esposizioni, autosaloni
A07	Alberghi con ristorante
A08	Alberghi senza ristorante
A09	Case di cura e riposo
A11	Uffici, agenzie
A12	Banche ed istituti di credito, studi professionali
A13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartole
A14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
A15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessut
A17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere,
A18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idr
A19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto
A20	Attività artigianali di produzione beni specifici
A21	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
A22	Mense, birrerie, hamburgerie
A23	Bar, caffè, pasticceria
A24	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
A25	Plurilicenze alimentari e/o miste
A26	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
A27	Ipermercati di generi misti
A28	Banchi mercato, generi alimentari
A29	Discoteche, night club

8. **Di dare atto** che le riduzioni di cui trattasi verranno riconosciute automaticamente, sulla base delle risultanze della banca dati TARI, senza la necessità di presentazione di specifica richiestae/o comunicazione da parte delle aziende interessate.
9. **Di prevedere** delle riduzioni tari, limitatamente alla sola quota variabile, a favore di tutte le utenze non domestiche;
10. **Di quantificare** la predetta agevolazione nel medesimo importo per ciascuna utenza non domestica risultante alla data di emissione del ruolo tari 2022;
11. **Di dare atto**, infine, che le predette misure agevolative hanno validità per il solo anno di imposta 2022;
12. **Di provvedere** ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale nel formato elettronico di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, del 20 luglio 2021, per la

pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98 secondo quanto previsto all'art. 13, comma 15, del D. L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 dando atto che l'efficacia della presente deliberazione è disciplinata dal comma 15-ter del citato art. 13;

13. **Di disporre** che il presente atto venga pubblicato all'Albo Pretorio on-line di questo Comune ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69.

Il presente verbale viene così sottoscritto:

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
f.to Bruno Fondi

IL SEGRETARIO REGGENTE
f.to Walter Gaudio

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario reggente, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

In data odierna di aver inviato la presente deliberazione per la relativa pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune

Rocca di Papa, li 15/06/2022

IL SEGRETARIO REGGENTE
f.to Walter Gaudio

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

La sottoscritta Sig.ra Francesca Fondi. incaricata per la pubblicazione certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line di questo Comune dal giorno 16/06/2022 per rimanervi quindici giorni consecutivi.

Rocca di Papa, li 16/06/2022

L'IMPIEGATO INCARICATO
f.to Francesca Fondi

E S E C U T I V I T A'

Il sottoscritto Segretario reggente, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

o La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla su indicata data di inizio pubblicazione, è divenuta esecutiva non essendo pervenute richieste di invio al controllo.

Ovvero

• La presente deliberazione, è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del c. 4 dell'art. 134 T.U.O.E.L. 267/2000

Rocca di Papa, li

IL SEGRETARIO REGGENTE
Walter Gaudio

Copia